

Accordo 2007-2010 per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico tra:

REGIONE TOSCANA

ANCI
URPT

Province di:

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Pisa
Pistoia
Prato
Massa Carrara
Siena

Comuni di:

Arezzo
Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Capannori
Carrara
Cascina
Empoli
Firenze
Grosseto
Lastra a Signa
Livorno
Lucca
Massa
Montale
Montecatini Terme

Montelupo Fiorentino
Pisa
Pistoia
Poggio a Caiano
Poggibonsi
Pontedera
Porcari
Prato
S. Croce sull'Arno
Scandicci
Sesto Fiorentino
Siena
Signa
Viareggio

Premesso che

- in data 20 dicembre 2005 è stato firmato tra la Regione Toscana, ANCI ,URPT, province e 24 comuni un Accordo che individua le misure per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ derivanti da veicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento.

- tale Accordo, che dava seguito al precedente Accordo firmato nel 2003, contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM₁₀ e, parimenti, ha previsto una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle PM₁₀.

- l'obiettivo era ed è tuttora quello di ridurre, in particolare, i livelli di concentrazione del PM₁₀ nelle aree urbane in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n.60/02 per la prima fase di attuazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ed in previsione dell'entrata in vigore dei valori limite previsti per la seconda fase, cioè entro il 1° gennaio 2010, e pertanto ridurre i rischi igienico-sanitari della popolazione esposta.

Considerato che il D.Lgs. 351/99 attribuisce alle Regioni la gestione della qualità dell'aria e la Regione Toscana, partendo dalla conoscenza dei fattori di pressione e dei livelli di inquinamento misurati, ha effettuato la valutazione della qualità dell'aria ed ha provveduto a classificare il territorio regionale;

Considerato che i precedenti Accordi e l'attuale prevedono l'adozione di misure e azioni, volte al risanamento della qualità dell'aria, da parte dei soggetti firmatari, coerenti con l'attività di pianificazione e programmazione regionale prevista dal citato D.lgs e che, pertanto, tale atto può essere considerato uno stralcio di piano di risanamento, indirizzato in particolare alle aree urbane, e che, quindi, effettua un esplicito raccordo con la pianificazione programmazione regionale prevista da tali norme;

Considerato che l'Unione Europea ha predisposto una proposta di direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita che dovrà sostituire la direttiva 96/62/CE che, tra l'altro, prevede un valore obiettivo per il PM_{2,5}, oltre a nuovi obiettivi per il PM₁₀;

Considerato che i comuni oggetto dell'Accordo vigente sono quelli che presentano il superamento del numero consentito delle medie giornaliere nell'arco dell'anno e/o della media annuale, riferiti ai valori limite da rispettarsi dal 1° gennaio 2005 e cioè: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Cascina, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio, e che i Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa costituiscono l'Area Omogenea Fiorentina;

Considerato che il precedente Accordo prevedeva il suo aggiornamento/modifica sulla base dell'evoluzione delle situazioni di inquinamento atmosferico rivelata dai dati ottenuti con il monitoraggio effettuato con le centraline ubicate nel territorio regionale;

Vista la situazione di "emergenza smog" causata principalmente dagli elevati livelli di concentrazione del PM₁₀ misurati nel periodo invernale (vedi dati fino al 2005 e nei primi 10 mesi del 2006) e che hanno determinato, anche a livello nazionale, la costituzione della Commissione Nazionale per l'Emergenza Smog con la partecipazione delle Regioni ai suoi lavori;

Visti i risultati del monitoraggio riferiti ai periodi 2000-06 che hanno rilevato superamenti nei territori dei seguenti comuni: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio;

Considerato che la revisione del vigente Accordo con il dettaglio delle misure da applicare, è stato demandato a un gruppo di lavoro comprendente rappresentanti dei Comuni firmatari, delle Amministrazioni Provinciali e di ARPAT, e che il Coordinamento Regionale viene effettuato dalla competente struttura della Giunta "Settore qualità dell'aria, industrie a rischio e prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Considerato che la Regione Toscana con la DGR n.1325/03 in attuazione del D.Lgs. 351/99 ha preso atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificato il territorio regionale individuando i singoli Comuni quali soggetti preposti alla elaborazione ed attuazione dei Piani di Azione Comunali (PAC) in coerenza, a completamento ed a supporto della pianificazione e programmazione regionale per la tutela della qualità dell'aria ambiente.

Considerato che l'Accordo si inquadra come strumento di raccordo, coordinamento e concertazione tra la Regione ed i Comuni per l'adozione e l'attuazione dei piani di azione Comunali previsti nella DGR n. 1325/03;

Valutato che, come per il precedente Accordo, questa modalità di procedere è coerente con i disposti dell'art. 7 del DM n. 261/02 che indica che, mentre si provvede ad adottare i piani e i programmi, si debba assicurare il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali, assicurando anche la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione.

Considerato che il gruppo di lavoro nell'ambito dei vari incontri ha prodotto una serie di indicazioni tecniche finalizzate a perseguire gli scopi del presente Accordo e che le stesse sono state fatte parte integrante del presente testo.

Considerato che alcune delle misure e delle azioni previste dal presente Accordo dovranno essere compiutamente definite e realizzate dai firmatari durante il periodo di vigenza dello stesso (quattro anni) e che pertanto si rileva la necessità di operare congiuntamente in modo continuo ed efficace al fine di realizzare e/o predisporre tali interventi;

Ritenuto pertanto di proporre la costituzione di un Tavolo tecnico permanente tra i firmatari dell'Accordo e A.R.P.A.T. con le finalità di adoprarsi per la realizzazione degli impegni dei soggetti firmatari e, in particolare, dei PAC e delle relative misure ed azioni e per il monitoraggio e le verifiche necessarie sull'attuazione delle stesse;

Vista la L.R. n. 14 del 19/03/2007 - Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale;

Considerato il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007 - 2010 adottato con D.C.R.T. n. 32 del 14/03/2007 nel quale tra l'altro è previsto, al macroobiettivo C1 "Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento atmosferico", l'intervento di redazione del Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria;

Considerato che l'Assessore Regionale all'Ambiente, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Regionale, ha illustrato alla VI^a Commissione Consiliare, nella seduta del 29/03/07, la proposta iniziale del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) e che la suddetta Commissione ha licenziato la stessa proposta senza proporre ulteriori indirizzi;

Tenuto conto che nella suddetta proposta iniziale del PRRM si prevede di "realizzare una reale integrazione tra le diverse politiche regionali e locali, per favorire sinergie operative tra i diversi settori e attori ed affrontare le problematiche ambientali nella loro complessità";

Valutata, inoltre, la necessità di proseguire con le azioni e misure previste dall'Accordo del 20 dicembre 2005 e di dare attuazione alle indicazioni prioritarie del Gruppo di lavoro, la Regione Toscana, l'URPT e le Province toscane, l'ANCI, i comuni firmatari del precedente Accordo e quelli ulteriori individuati dalla Regione Toscana

stipulano il seguente Accordo

Art. 1 – Finalità

Il presente Accordo, in coerenza e continuità con i precedenti sottoscritti il 10 ottobre 2003 ed il 20 dicembre 2005, impegna la Regione, ANCI e URPT e i Comuni di: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto

Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio, individuando un programma di misure e azioni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente in coerenza con il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento (PRRM) in corso di predisposizione, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ e dei suoi precursori, ai fini di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore nel 2010 (relativi al biossido di azoto NO₂, PM₁₀ fase II, benzene e ozono)

Eliminato:

Art. 2 – Approccio metodologico

Il presente Accordo ispirandosi ai risultati emersi dalla relazione finale del CNEIA (Commissione Nazionale Emergenza Inquinamento Atmosferico) si riferisce ai tre macrosettori emissivi maggiormente rilevanti (sistema della mobilità, impianti termici civili e del terziario e attività produttive) per l'apporto emissivo ai livelli territoriale locale e regionale, e tiene di conto delle politiche e delle azioni a livello nazionale in essere e da intraprendere, insieme a quelle che la Regione attiverà in coerenza e in complementarità.

Tenuto conto della situazione della qualità dell'aria, in particolare nei centri urbani dei comuni che partecipano all'Accordo, sono individuate prevalentemente politiche ed azioni applicabili nel breve e medio periodo, privilegiando quelle in grado di essere efficaci nella riduzione delle emissioni di più sostanze inquinanti e su più tipologie di sorgenti.

Si ritengono prioritarie le azioni che comportano la riduzione delle emissioni di PM₁₀, di NO_x, e benzene senza trascurare quelle rivolte agli inquinanti che partecipano come precursori alla formazione del PM₁₀ secondario e O₃ o che incidono anche su inquinanti che sono già regolamentati a livello europeo come alcuni metalli, gli IPA, ecc.

Le azioni da attuare non devono essere valutate in un'ottica emergenziale (definibile come serie di interventi attivati a seguito dell'accadimento di episodi acuti di inquinamento) ma con effetti strutturali e progressivi traggurati al raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria già stabiliti o previsti dalla Unione Europea per il 2010 e gli anni seguenti, e, quindi, con un contenuto strutturale.

Eliminato: forte

Art. 3 - Criteri e condizioni per l'individuazione, l'avvio e lo sviluppo delle azioni

Le azioni individuate dai soggetti attuatori del presente accordo sono state supportate da apposite indagini e studi sufficienti a rappresentare gli scenari emissivi derivanti dalla loro applicazione in modo da stimarne, per quanto possibile, l'efficacia e gli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, previsti a medio e lungo termine.

A tal fine l'inventario regionale delle sorgenti di emissione I.R.S.E., elaborato in coerenza con il progetto europeo CORINAIR, è da considerarsi strumento oggettivo di valutazione e di riferimento prioritario,

Per la realizzazione delle politiche e delle azioni individuate si deve tenere conto delle tecnologie, delle regole e delle risorse necessarie per il loro avvio e sviluppo.

Le tecnologie poste alla base delle politiche per la riduzione delle emissioni devono essere rigorosamente riferite alle migliori tecnologie disponibili (es. nuove motorizzazioni per i veicoli,

applicazione delle MTD - Migliori Tecniche Disponibili o BAT – Best Available Technics nei settori industriali, impianti termici e generatori di calore ad alta efficienza.....) che garantiscano la più elevata riduzione delle emissioni a costi sostenibili rispetto ai vantaggi ambientali ottenibili (applicazione dell'analisi costi/benefici).

Le tecnologie devono essere valutate tenendo conto dell'insieme degli inquinanti su cui agiscono e dei tempi tecnici di realizzazione, in quanto solo in questo modo possono essere correttamente quantificati gli effetti sulla riduzione delle emissioni, e individuati gli opportuni indicatori (massa - costo - tempo) con cui potranno essere monitorate le diverse azioni, correlando i tempi e le risorse impiegate con la riduzione delle emissioni ottenuta.

Ai fini della valutazione delle tecnologie si deve tenere conto, in particolare, delle interrelazioni, delle sinergie e della necessità di coordinamento con quelle messe in campo per il rispetto degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto.

Le regole costituiscono la condizione fondamentale per l'avvio di alcune politiche e azioni per la riduzione delle emissioni.

Diventa pertanto indispensabile che per ognuna delle azioni individuate, si verifichi la necessità di stabilire a livello regionale o locale nuove regolamentazioni (ad esempio: atto regionale sulla limitazione/divieto di impiego di combustibili per zone e per tutto il territorio regionale); ai vari livelli si dovranno inoltre verificare e rimuovere gli impedimenti o gli ostacoli eventualmente presenti nelle regolamentazioni già esistenti.

Le risorse per l'attuazione delle politiche e delle azioni per la riduzione delle emissioni devono essere reperite anche attraverso l'integrazione e l'orientamento delle risorse destinate alle politiche dei trasporti, energetiche, per la riduzione dei gas ad effetto serra (Protocollo di Kyoto), sia a livello nazionale, regionale e locale, al fine di raggiungere più obiettivi simultaneamente.

Nel reperimento delle risorse si deve operare in modo che si possano utilizzare anche i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013.

Art. 4 - Valutazione dell'efficacia delle misure dell'Accordo

Anche in questo caso, come per il precedente Accordo, le politiche e le azioni individuate e proposte per la realizzazione devono essere valutate in termini di efficacia, utilizzando gli strumenti conoscitivi attualmente a disposizione.

Ad esempio si ricorda che nei precedenti Accordi l'azione di accelerare il rinnovo del parco veicoli (in particolare per alcuni settori) introducendo le nuove tecnologie meno inquinanti, era stata preceduta da una valutazione riguardante la riduzione delle emissioni di PM₁₀ primario, di NOx e CO ottenibili fino al 2010, per una serie di comuni toscani, compresi quelli firmatari dell'Accordo.

Art. 5 – Misure ed azioni nazionali che richiedono l'azione delle Regioni e degli EE.LL.

Le misure ed azioni nazionali, determinate dalla Commissione Nazionale Emergenza Smog e dalla recente legge Finanziaria , che necessitano anche dell'azione regionale e degli EE.LL. sottoscrittori del presente Accordo sono le seguenti:

- **Mobilità:**

- un nuovo regime di incentivazioni per la sostituzione dei segmenti di veicoli più inquinanti con nuovi veicoli anche con alimentazione a gas o GPL o ibridi;
- reperimento delle risorse finanziarie necessarie per garantire il potenziamento e l'ammodernamento del trasporto pubblico locale;
- verifica della possibilità di introdurre sgravi fiscali sul gasolio con contenuto in zolfo < 10 ppm ovvero di anticipare la sua obbligatorietà sul mercato nazionale;
- mantenimento delle agevolazioni e delle riduzioni di accisa sul metano e sul gpl;
- verifica a livello comunitario della possibilità di diversificare la tassazione dei veicoli in funzione delle emissioni;
- definizione di apposita regolamentazione per la riduzione del traffico, in particolare per quello conseguente al trasporto delle merci, su autostrade e strade statali;
- promozione dell'uso dei biocarburanti al fine di conseguire gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 121/2005.

- **Impianti termici civili e del terziario :**

- adozione di specifiche azioni di promozione dell'ammodernamento degli impianti termici esistenti;

- **Attività produttive:**

- rilascio delle autorizzazioni di competenza statale tenendo conto delle migliori tecniche disponibili MTD tenendo conto del rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione e pianificazione regionali e locali, in particolare di quelli previsti da D.lgs n. 351/99
- definizione dei meccanismi di revisione delle autorizzazioni sulla base dell'avanzamento tecnologico degli specifici settori produttivi;

Art. 6 – Impegni specifici dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

Le parti si impegnano ad adottare le misure e le iniziative previste dal presente Accordo secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Le parti si assumono rispettivamente i seguenti impegni:

6.1 - REGIONE

Il presente Accordo è da ritenersi una azione regionale fondamentale nell'ambito ed in coerenza con i Piani e Programmi regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (ex d.lgs n. 351/99

e D.lgs n. 183/04), e deve rendere operative le politiche e le azioni individuate dal gruppo di lavoro per i tre settori di intervento ed in particolare:

- **Mobilità**

- destinare ai Comuni sottoscrittori risorse già stanziare in bilancio per l'anno 2007 (e per i successivi con il PRAA 2007 –2010) per finanziare:
 - a) la realizzazione di appositi progetti e piani di azione (Piani di Azione Comunali PAC), che contengano specifiche misure/azioni atte a favorire la mobilità sostenibile, la mobilità dolce e la riduzione delle emissioni inquinanti;
 - b) regimi di incentivazione alla sostituzione di veicoli più inquinanti, in complementarietà con le misure previste a livello nazionale ;

Tali risorse saranno assegnate, ai sensi della L.R. n. 63 del 13 agosto 1998 come modificata dalla L.R. n.12 del 12/04/2002, secondo criteri di ripartizione da condividere e comunque fondati sulla consistenza della popolazione esposta, sulla criticità delle situazioni di inquinamento e sul rispetto, da parte di ciascuno dei 30 Comuni aderenti, degli impegni sottoscritti con il presente Accordo; l'ammissione al contributo regionale decorre dalla data di presentazione del PAC contenente delle azioni di competenza previste dall'Accordo;

- realizzazione di una campagna informativa, insieme ai Comuni e le Amm.ni Prov.li, concernente i contenuti dell'Accordo, il regime degli incentivi disponibili per i cittadini e le associazioni di categoria, in particolare per le azioni e le misure previste per l'anno 2007 ;
- promozione dell'installazione di sistemi di depurazione fumi sui veicoli diesel con particolare attenzione per il settore TPL, in collegamento con il settore regionale competente;
- predisporre appositi piani e programmi di risanamento relativi ai territori dei comuni individuati dalla DGR n. 1325/03 ,ai sensi del D.lgs n. 351/99 e secondo le linee guida definite dal D.M. n. 261/02, comprendenti le misure strutturali di contenimento delle emissioni riportate nel Protocollo del 20 aprile 2005;
- favorire l'acquisizione di risorse nazionali previste dalla Legge n. 58 del 22 aprile 2005 finalizzate alle esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di polveri fini in atmosfera nei centri urbani;
- effettuare specifiche indagini conoscitive relative ai contributi emissivi di nuovi impianti e di arterie stradali primarie al quadro emissivo complessivo dei comuni firmatari dell'Accordo;
- attivazione, sulla base delle risorse rese disponibili a livello statale per il trasporto pubblico locale, di tutti i meccanismi necessari per il potenziamento ed il rinnovo del parco con mezzi a basso impatto ambientale;
- incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici mediante l'introduzione di una idonea politica tariffaria;

- predisposizione delle linee guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità (PUM);
- attivazione di iniziative volte al rinnovo delle flotte veicolari del proprio parco automezzi, acquistando nuovi veicoli con sistema di alimentazione a metano, Gpl , elettrici e/o ibridi accedendo ai finanziamenti del D.M. 24 maggio 2004.
- emanazione di linee guida per creazione di un “bollino blu” semestrale relativo ai mezzi TPL;
- adottare, in sede di rinnovo del proprio parco veicoli, nuovi veicoli con sistema di alimentazione a metano, Gpl , elettrici o ibridi;
- a promuovere un nuovo Protocollo d’intesa con i Comuni, le associazioni di categoria e gli altri soggetti interessati per sostituire quello del 24.11.2004 sui veicoli commerciali in modo da procedere ad una progressiva sostituzione dei veicoli con nuovi veicoli a metano o gpl;

- **Impianti termici civili e del terziario**

- erogazione degli incentivi per l’installazione degli impianti solari termici con priorità per i Comuni firmatari dell’Accordo in sinergia con lo sviluppo delle politiche di efficienza energetica e tenuto conto degli obblighi di installazione previsti, per i nuovi edifici, dal D.Lgs. 192/2005;
- avvio dell’attività di certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 con priorità per i comuni firmatari dell’Accordo in sinergia con lo sviluppo delle politiche di efficienza energetica;
- favorire l’implementazione di progetti di efficienza energetica e ambientale anche attraverso il meccanismo dei titoli di efficienza energetica in sinergia con lo sviluppo delle politiche di efficienza energetica;
- promozione della realizzazione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- promozione della realizzazione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- promozione di un efficace sistema di controlli delle qualità energetiche degli edifici prescritte dal D.Lgs. 192/2005 e dalle norme sull’efficienza energetica in edilizia;
- inserimento di vincoli ed incentivazioni nei documenti di programmazione e pianificazione per favorire (in particolare nelle zone critiche) lo sviluppo del teleriscaldamento, l’utilizzo di impianti termici centralizzati, la diffusione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni unità abitativa, l’adozione di tecniche costruttive, di sistemi di coibentazione ed isolamento che consentono di ridurre il fabbisogno energetico per il condizionamento degli edifici in sinergia con lo sviluppo delle politiche di efficienza energetica;

- valutazione delle localizzazioni e delle caratteristiche degli impianti di combustione e/o cogenerazione delle biomasse vegetali in relazione ai vincoli stabiliti per le diverse zone in rapporto alle condizioni della qualità in sinergia con lo sviluppo delle politiche di efficienza energetica;
- adozione di un atto regionale per la regolamentazione dell'utilizzo dei combustibili più inquinanti nelle diverse zone individuate dai piani di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 351/99, secondo i disposti del Titolo III della Parte Quinta del D.lgs n. 152/06 ;
- verifica dell'attuazione delle norme relative agli impianti termici civili contenute nel Titolo I ed, in particolare, nel Titolo II della Parte Quinta del D.lgs n. 152/2006 e loro coordinazione con gli adempimenti prescritti sugli stessi impianti in tema di sicurezza e di efficienza energetica;

- **Attività produttive**

- Coordinamento e indirizzo delle azioni delle Amministrazioni Provinciali per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e D.lgs n.59/05 (IPPC) tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili (per zone specifiche e su tutto il territorio regionale).
- definizione di eventuali meccanismi di revisione delle autorizzazioni sulla base dell'avanzamento tecnologico degli specifici settori produttivi.

6.2 – PROVINCE

Le Province si impegnano, in particolare, alla gestione dei sistemi di rilevamento sulla base dei criteri di qualità e di rappresentatività determinati dagli atti regionali, ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente e come verifica dell'efficacia delle azioni di risanamento.

In ogni caso le Province si assumono i seguenti impegni:

- promuovere le incentivazioni esistenti per la sostituzione degli impianti termici indirizzandole verso l'installazione delle tipologie che rispondono alle prestazioni dei più innovativi generatori di calore che portano effettivamente il miglior beneficio ambientale sia in termini di emissioni di NOx e di PM, sia in termini di rendimenti.
- promozione ed attuazione di iniziative di informazione ed educazione ambientale sui temi della tutela della qualità dell'aria e sui contenuti del presente Accordo, in collegamento con le iniziative promosse dai Comuni e dalla Regione;
- prescrizioni, per ulteriore riduzione delle emissioni degli impianti industriali ricadenti nel campo di applicazione della Parte Quinta del D.lgs n. 152/06 e del D.lgs n. 59/05 (IPPC) anche secondo le direttive regionali contenute nei piani di cui al D.lgs n. 351/99 ed il DM n. 261/02.

- attuazione e gestione, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici civili, ai sensi delle norme vigenti;
- adozione del catasto dei dati relativi ai controlli ed agli autocontrolli sulla manutenzione degli impianti termici di competenza provinciale effettuati ai sensi del D.Lgs. 192/2005;
- attivazione di iniziative volte al rinnovo delle flotte veicolari del proprio parco automezzi, acquistando nuovi veicoli con sistema di alimentazione a metano, Gpl, elettrici o ibridi accedendo ai finanziamenti del D.M. 24 maggio 2004.
- imporre l'uso di veicoli conformi alle più recenti normative sulle emissioni nei contratti da stipulare con le aziende che effettuano TPL nel proprio territorio e promozione del rinnovo del parco autobus delle stesse aziende di TPL relativamente ai mezzi impiegati per il trasporto urbano e quello extraurbano nel territorio dei Comuni dell'Accordo, anche usufruendo dei finanziamenti regionali all'uopo previsti

6.3 – COMUNI

I comuni adotteranno specifici interventi in relazione alle caratteristiche delle singole realtà locali che saranno ricompresi nei Piani di Azione Comunale previsti dalla DGR 1325/03.

Il P.A.C. dovrà essere coerente con i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani urbani del Traffico (PUT), ove previsti, redatti tenendo conto delle linee guida Regionali e del PEC (piano energetico comunale).

I suddetti Piani (PAC, PUT e PUM) perseguono specifiche strategie che mirano a soddisfare i fabbisogni di mobilità e di accessibilità della popolazione garantendo:

- la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da un'elevata densità di traffico;
- l'incremento della capacità di trasporto pubblico e la riduzione dell'uso individuale dell'auto privata;
- la riduzione dei consumi di carburante;
- l'utilizzo di mezzi di trasporto a "emissioni zero" e/o "ridotte emissioni".

Il Piano di Azione Comunale verrà attuato preliminarmente attraverso l'adozione di specifiche misure concernenti:

- la mobilità pubblica e privata;
- il rinnovo del proprio parco veicolare con mezzi a minor impatto emissivo anche accedendo ai finanziamenti del D.M. 24 maggio 2004
- il controllo delle emissioni degli impianti termici, il risparmio energetico negli edifici e la gestione dei dati rilevati, anche tramite un apposito catasto, a fini conoscitivi per l'adozione di eventuali specifici interventi;

- una attività di informazione ed educazione dei cittadini e di adozione di iniziative per la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

La prima stesura stralcio del Piano di Azione comunale dovrà essere predisposta e inviata alla Regione entro il 31 luglio 2007.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

In ogni caso il Piano di azione dovrà prevedere:

- il cofinanziamento, almeno in misura pari al 20%, delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana per la realizzazione degli appositi progetti previsti nei piani di azione, che contengano specifiche misure atte a favorire anche la mobilità sostenibile e per l'incentivazione alla sostituzione dei veicoli più inquinanti; nel cofinanziamento del comune si comprendono i costi indiretti sostenuti per la implementazione e gestione delle misure previste dal presente Accordo. Si intendono, indicativamente, per costi indiretti le seguenti fattispecie: spese per il personale, per la segnaletica, per l'informazione, per l'educazione ambientale, ecc. La presenza di tale cofinanziamento deve intendersi come condizione per l'assegnazione di quello regionale;
- la gestione delle risorse rese all'uso disponibili dalla regione e l'impiego di eventuali finanziamenti statali per attuare le azioni/misure individuate;
- l'adozione a livello di pianificazione comunale (es. sulla mobilità, sulla pianificazione urbanistica) dei necessari processi di valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria delle azioni, misure e interventi ivi previsti;
- l'adozione di specifici Protocolli di intesa in coerenza e continuità con il Protocollo d'intesa del 24.11.2004 in scadenza, con le associazioni di categoria in modo da procedere ad una progressiva sostituzione dei veicoli commerciali con nuovi veicoli a metano, gpl o ibridi;
- la previsione di acquisti di nuovi veicoli con sistema di alimentazione a metano, Gpl, elettrici o ibridi in sede di rinnovo del proprio parco veicoli ;

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Art. 7 - Aree assoggettate alle limitazioni della circolazione e modalità di attuazione

Le limitazioni generali alla circolazione dei veicoli possono essere modulate nello spazio in riferimento al contributo che il sistema della mobilità determina all'inquinamento complessivo.

Le aree comunali assoggettate alle limitazioni di traffico coincidono con i centri abitati o porzioni di essi, definiti in base all'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, compresi nei territori dei Comuni che hanno sottoscritto il presente Accordo e sono definite da essi. Non sono soggette a limitazione le arterie necessarie per la viabilità primaria (autostrade, strade di GC, strade statali e provinciali) che insistono sui rispettivi territori comunali, sulle quali l'eventuale sospensione o limitazione della circolazione potrà essere disposta dalle autorità indicate nel Cod. della Strada, e altra viabilità prevista da specifiche deroghe. Le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione diverse da quelle generali indicate dagli articoli seguenti, relativamente ai giorni della settimana, ad una modulazione motivata degli orari nell'arco del giorno, a periodi di sospensione e/o attenuazione in concomitanza di particolari esigenze e le deroghe per veicoli a due e quattro ruote rientranti nelle categorie/segmenti oggetto del presente Accordo, saranno concordate dai Comuni, con l'intesa della Regione e delle Province, prima dell'entrata in vigore delle limitazioni di cui al seguente art. 8.

Art. 8 - Limitazioni generali alla circolazione dei veicoli

Dalla data della firma del presente Accordo si proseguirà, in coerenza con le disposizioni del precedente Accordo che rimangono in vigore sino alla loro sostituzione con quelle indicate di seguito, alla limitazione progressiva della circolazione dei settori di veicoli più inquinanti.

Le limitazioni sono illustrate nelle tabelle che seguono: tabella 1 – *limitazioni per l'anno 2007* e tabella 2 – *limitazioni per l'anno 2008*

Tabella 1 – limitazioni per l'anno 2007

Anno 2007		
Tipologia Veicolo	16 Comuni Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa	14 Comuni Arezzo, Carrara, Capannori, Empoli, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo F.no, Poggibonsi, Poggio a Caiano, Pontedera, Porcari, Siena e Viareggio
Autovetture Euro 0 Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario: 00 – 24	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Ciclomotori Euro 0 Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario: 00 - 24	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c, d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario: 00 – 24	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, e, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Autovetture Diesel Euro 1 Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	La Domenica	
Autobus Euro 0 in servizio Turistico Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	La Domenica	

Tabella 2 – limitazioni per l'anno 2008

Anno 2008		
Tipologia Veicolo	Tutti i Comuni dell'Accordo di Programma	
Autovetture Euro 0 Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 – 24	
Ciclomotori Euro 0 Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive		
Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c, d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive		
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive		
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, e, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive		
Autovetture Diesel Euro 1 Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive		
Motocicli Euro 0 Motocicli non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18	Martedì, Mercoledì e Giovedì orario 08-18
Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	La Domenica e due giorni feriali della settimana	
Autobus Euro 0 in servizio Turistico Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive	La Domenica e due giorni feriali della settimana	
Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t ⁽¹⁾ Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera <i>g</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 – 24	
Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t ⁽¹⁾ Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera <i>g</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive	Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 – 24	

⁽¹⁾ Sono esonerati dalla limitazione alla circolazione i veicoli che ricadono in questa categoria che hanno installato un filtro anti-particolato omologato.

Nota: Art. 54 - Codice della Strada, comma 1
 lettere *c) autoveicoli per trasporto promiscuo*
d) autocarri
e) trattori stradali
g) autoveicoli per uso speciale
h) autotreni
i) autoarticolati

Relativamente agli anni 2009 e 2010 il Tavolo Tecnico costituito ai sensi del presente Accordo determinerà, entro il 31/12/2007, le ulteriori misure/interventi anche sulla base delle valutazioni di efficacia e di costi delle misure e interventi attivati nei due anni precedenti. Queste misure/interventi saranno inserite in occasione della verifica annuale del presente Accordo.

Art. 9 – Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini

I Comuni insieme alla Regione si impegnano a sostenere l'attivazione di "Domeniche Ecologiche" anche allo scopo di diffondere i contenuti del presente Accordo e le sue modalità di attuazione. Le predette iniziative dovranno tenersi in particolare nel periodo 1 Ottobre – 31 Marzo di ogni anno. Ogni iniziativa si adotterà in modo contemporaneo in tutti i Comuni e prevederà il fermo totale della circolazione dei veicoli a motore fatta eccezione della mobilità pedonale e ciclistica, dei mezzi di pubblica utilità e di emergenza o soccorso.

E' discrezione di ogni singolo Comune corredare le iniziative con attività promozionali dei mezzi pubblici, di veicoli a "zero emissioni" e di quant'altro ogni amministrazione vorrà attivare.

Art. 10 – Limitazioni alla circolazione per i veicoli adibiti a trasporto merci

I Comuni si impegnano a sottoscrivere apposite intese con le Associazioni di categoria per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo, in particolare per la determinazione dei regimi di incentivazione alla sostituzione dei mezzi più inquinanti.

L'ANCI, per assicurare la necessaria coerenza e conformità di tali atti alle finalità dell'Accordo, ne coordina l'elaborazione coinvolgendo anche gli altri enti contraenti.

Art. 11 - Incentivi veicoli e carburanti meno inquinanti

Al fine di procedere alla sostituzione/conversione dei veicoli tradizionali con tipologie di alimentazione a minor inquinamento, come il metano e il Gpl e all'utilizzo di carburanti meno inquinanti, come per esempio il gasolio desolfurato, biodiesel ed emulsioni acqua-gasolio i Comuni provvederanno ad una adeguata informazione e ad agevolare l'accesso agli incentivi promossi dallo Stato, dalla Regione e dagli stessi Enti locali, anche attraverso specifici progetti.

Gli enti contraenti si impegnano a predisporre e pubblicizzare, entro un mese dalla adozione della DGR che determina le risorse per i comuni, le modalità di ripartizione, le tipologie di incentivazioni e le eventuali deroghe alle limitazioni/divieti di circolazione, il quadro completo delle incentivazioni e delle modalità di erogazione determinate a livello nazionale, regionale, comunale, dai produttori di veicoli a quattro e due ruote e dalle Associazioni di categoria.

Art. 12 – Accesso alle risorse regionali e nazionali

L'accesso alle risorse regionali e nazionali, eventualmente disponibili, è subordinato alla presentazione del Piano di Azione Comunale di cui al punto 6.3.

Le risorse richieste per le incentivazioni alla sostituzione/conversione dei veicoli più inquinanti, inserite nel PAC, verranno attribuite tenendo conto delle aree comunali interessate dagli interventi di limitazione del traffico.

Art. 13 – Monitoraggio e verifica dell’Accordo

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo consapevoli che alcune delle misure e delle azioni previste dovranno essere compiutamente definite e realizzate durante il periodo di vigenza dello stesso (quattro anni) e rilevando la necessità di operare congiuntamente in modo continuo ed efficace al fine di realizzare e/o predisporre tali interventi, si impegnano a costituire un Tavolo Tecnico permanente con le finalità di adoprarsi per la realizzazione delle misure e le azioni e per il monitoraggio e le verifiche necessarie sull’attuazione delle stesse;

E’, inoltre, previsto un incontro di valutazione e verifica al termine di ogni anno successivo alla stipula del presente documento e preventivamente all’attivazione delle misure di cui all’articolo 8. Ogni anno la Giunta Regionale con la propria deliberazione con la quale attribuisce le risorse destinate ai comuni sottoscrittori dell’Accordo, da atto della valutazione e delle verifiche di cui sopra quale presupposto per l’attivazione delle misure previste negli anni successivi al 2007..

La mancata attuazione del presente Accordo ed il mancato rispetto dei suoi contenuti sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori, comporterà la sospensione dei contributi e degli incentivi previsti.

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze, addi’